

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2004-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA,
GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011

Presentata il 27 gennaio 2014

(Relatore: **Gianluca PINI**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 23 marzo 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge n. 2004 Di Stefano Manlio, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2004 Di Stefano Manlio, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011;

preso atto della relazione tecnica depositata agli atti della Commissione dal rappresentante del Governo il 14 ottobre 2015, da cui si evince che:

appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 per aggiornare l'entità degli oneri e l'autorizzazione di spesa al triennio in corso, facendo riferimento ai fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2016-2018;

al predetto articolo 3 appare altresì necessario aggiornare la clausola di salvaguardia di cui al comma 2, individuando puntualmente le missioni e i programmi degli stati di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale oggetto di riduzione in caso di attivazione della stessa clausola di salvaguardia;

al medesimo articolo 3 appare inoltre necessario inserire la corretta denominazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa « Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata » della missione « Ricerca e innovazione » e i programmi « Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica » e « Diritto allo studio nell'istruzione universitaria » della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; del programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'edi-

toria » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela e valorizzazione dei beni archivistici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela dei beni archeologici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e del programma « Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma « Promozione del Sistema Paese » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese **di missione** di cui agli articoli **5, 6, 8, 10, 13** e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle **rimanenti** spese di cui agli articoli 3, **5, 6, 12** e **13** del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2014 del medesimo accordo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e **da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13** dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni **2016 e 2017** e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno **2018**, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e **da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13** del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno **2016**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2016-2018**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2016**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e **della cooperazione internazionale.**

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del **pertinente programma di spesa e**, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le **previsioni di spesa** di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri **e della cooperazione internazionale**, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « **Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata** » della missione « **Ricerca e innovazione** » e dei programmi « **Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** » e « **Diritto allo studio nell'istruzione universitaria** » della missione « **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria** » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; del programma « **Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo** » della missione « **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** », del programma « **Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria** » della missione « **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** », del programma « **Tutela e valorizzazione dei beni archivistici** » della missione « **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** », del programma « **Tutela dei beni archeologici** » della missione « **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** » e del programma « **Valorizzazione del pa-**

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

trimonio culturale e coordinamento del sistema museale » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma « Promozione del sistema Paese » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.

€ 1,00



17PDL0039870